

ASSOCIAZIONE

COMITATO FIERA DI QUARTESANA

VIA COMACCHIO 1209 44124 FERRARA

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE COMITATO FIERA DI QUARTESANA**

Il giorno 27 Ottobre, alle ore 21,00 presso la sede in via Comacchio 1209 in Quartesana si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione COMITATO FIERA DI QUARTESANA per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea Mons. Serafini Vittorio e quale Segretario il sig. Faggioli Fabio.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 22,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Don Vittorio Jorfini

Il Segretario

R. R.

SI RICHIEDE C'ESEMZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DI
REGISTRO AI SENSI DELL'ART 12 D LGS. 117/2017

Don Vittorio Jorfini

IZIA delle ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE di PR
UFFICIO TERRITORIALE di PR
Registrazione N. 0.6 NOV. 2020 3323
100,00 duecento 300



fu
firma prodotta dal
Dott. Giuseppe Rosta

**Associazione di promozione sociale
Comitato Fiera di Quartesana**

Art.1 - Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata Comitato Fiera di Quartesana-APS, con sede nel Comune di Ferrara.

La modifica della sede sociale non comporta modifica del presente statuto, se non l'obbligo di comunicazione della variazione agli uffici competenti.

La sua durata è illimitata.

Art.2 - Scopo

L'associazione nasce, in sinergia con la Parrocchia di Quartesana, al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Ai sensi dell'art 5 del codice del terzo settore l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

1. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
2. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di realizzare interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di promuovere, organizzare e gestire attività di sensibilizzazione e promozione della cultura locale e del territorio di Quartesana

Essa si propone di promuovere l'aggregazione culturale, morale e sociale dei cittadini di Quartesana, non ha finalità lucrative fondandosi esclusivamente sull'impegno gratuito, spontaneo e disinteressato degli aderenti. Fonda la propria struttura su principi democratici e di partecipazione della comunità locale di Quartesana.

Intende raggiungere le proprie finalità con momenti di aggregazione, individuabili in attività ed iniziative enogastronomiche anche in collaborazione con associazioni ed enti aventi scopo analogo, culturali, spettacoli, gare sportive non agonistiche ed amatoriali.

Art.3 - Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati e parrocchie, attività quali:

- 1 - provvedere alla organizzazione e gestione della Fiera di Quartesana, rivolgendosi ai propri associati ed ai cittadini;

2. promuovere e organizzare iniziative finalizzate a favorire la socializzazione e promozione della comunità di Quartesana;

3. tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale, artigianale del territorio e le sue tradizioni anche attraverso edizioni e pubblicazioni di varia natura con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione in Italia o all'estero ad eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale;

4. promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale, attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione locale;

5. promuovere o produrre in proprio mezzi di informazioni e comunicazione rivolti alla collettività locale, anche mezzo stampa e internet;

6. qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio, tra cui manifestazioni a premi, lotterie e giochi di sorte.

Art.4 - Ammissione dei soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione, senza alcun tipo di discriminazione, tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dall'Organo di Amministrazione ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

con possibilità o di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica all'Organo di Amministrazione il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente dell'Organo di Amministrazione facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Organo di Amministrazione il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 - Recesso ed esclusione del socio.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Organo di Amministrazione e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Il socio interessato dal provvedimento ha facoltà di fare ricorso e può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea - che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.7 - Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci,
- 2) l'Organo di Amministrazione,
- 3) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art.8 - L'assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- 1) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma e altri mezzi informatici agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- 2) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri dell'Organo di Amministrazione.

Deve inoltre essere convocata quando l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- 1) elezione del Presidente,
- 2) elezione dell'Organo di Amministrazione,
- 3) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- 4) approvazione del bilancio o rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dall'Organo di Amministrazione,
- 5) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,
- 6) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dall'Organo di Amministrazione,
- 7) approvazione del programma annuale dell'associazione,

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- 1) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

- 2) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno dei 3/4 degli associati.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.9 - L'Organo di Amministrazione

L'associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione eletto dall'assemblea e composto da tre a nove componenti.

I componenti dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili anche con eventuale rotazione delle cariche. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

La convocazione dell'Organo di Amministrazione è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei componenti l'Organo stesso.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o altri mezzi informatici, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

L'Organo di Amministrazione:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio o rendiconto economico finanziario consuntivo ed eventualmente se così stabilito dall'assemblea, il bilancio preventivo;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Nell'ambito dell'Organo di Amministrazione sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),
- 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito dell'Organo di Amministrazione stesso),
- 3) il Segretario (eletto nell'ambito dell'Organo di Amministrazione stesso).

Art.10 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e dell'Organo di Amministrazione e li presiede.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.11 - I mezzi finanziari

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali fiere, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.12 - Rendiconto economico finanziario

L'esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno.

Il bilancio o rendiconto economico finanziario viene predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'assemblea di approvazione del bilancio o rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste, comprendendo tra queste anche la destinazione a favore della locale Parrocchia di Quartesana, sempre ed unicamente per lo svolgimento in collaborazione reciproca delle di attività istituzionali dell'Associazione. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 16 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti

nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Quindici li 27/10/2020

IL PRESIDENTE
Don Liborio

IL SEGRETARIO
AL. R.